



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Regolamento Generale di Ateneo



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 – Finalità	1
TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO.....	1
CAPO I – IL SENATO ACCADEMICO	1
Art. 2 – Convocazione e ordine del giorno.....	1
Art. 3 - Svolgimento delle riunioni.....	1
Art. 4 - Delibere.	1
Art. 5 - Verbalizzazione della seduta.	1
Art. 6 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.....	2
CAPO II – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2
Art. 7 - Convocazione e ordine del giorno	2
Art. 8 - Svolgimento delle riunioni.....	2
Art. 9 - Delibere.	2
Art. 10 - Verbalizzazione della seduta.	2
Art. 11 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.....	2
CAPO III– NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI E ORGANISMI DI ATENEO	3
Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno.....	3
Art. 13 - Svolgimento delle riunioni.....	3
Art. 14 - Delibere.	3
Art. 15 - Verbalizzazione della seduta.	4
CAPO IV – RIUNIONE TELEMATICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.....	4
Art. 16 - Riunione telematica mediante posta elettronica.....	4
TITOLO III - CENTRI	4
CAPO I – CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E DI SERVIZIO ACCADEMICI	4
Art. 17 – Norme generali	4
Art. 18 – Organi del Centro.....	4
TITOLO IV - NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL’ATENEO	5
Art. 19 - Indizione delle elezioni	5
Art. 20 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica.....	5
Art. 21- Elettorato attivo e passivo.....	5
Art. 22 - Espressione del voto.....	5
Art. 23 - Liste degli elettori	6
Art. 24 – Commissione Elettorale e Seggi elettorali	6
Art. 25 – Voto con modalità informatiche.....	6
Art. 26 – Incompatibilità e rieleggibilità	6
Art. 27 - Termini.....	6
Art. 28 – Limiti numerici	6
TITOLO V - ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO.....	7
CAPO I – IL RETTORE	7
Art. 29 - Elettorato passivo.....	7
Art. 30 - Elettorato attivo	7
Art. 31 – Indizione delle elezioni	7



Art. 32 - Presentazione delle candidature.....	7
Art. 33 – Votazioni e proclamazione	8
Art. 34 – Mozione di sfiducia	8
CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO	8
Art. 35 - Composizione	8
Art. 36 – Indizione delle elezioni	9
Art. 37 - Presentazione delle candidature.....	9
Art. 38 – Assenza di candidature o candidature in numero inferiore ai rappresentanti da eleggere	9
Art. 39 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica	10
Art. 40 – Proclamazione degli eletti	10
CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
Art. 41 – Composizione	10
Art. 42 – Avvio della procedura.....	10
Art. 43 – Commissione per la valutazione delle candidature.....	11
Art. 44 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica	11
Art. 45 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione	11
TITOLO VI - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE	11
CAPO I - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	11
Art. 46 – Elettore passivo	11
Art. 47 – Elettore attivo.....	11
Art. 48 – Convocazione del corpo elettorale.....	12
Art. 49 - Commissione elettorale.....	12
Art. 50 - Presentazione candidature.....	12
Art. 51 - Votazioni.....	12
Art. 52 - Proclamazione dell’eletto e nomina.....	12
Art. 53 - Incompatibilità.....	13
CAPO II - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	13
Art. 54 – Composizione	13
Art. 55 – Elettore attivo e passivo	13
Art. 56 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni	13
Art. 57 - Proclamazione degli eletti	13
Art. 58 – Durata della carica	14
CAPO III - IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA	14
Art. 59 – Elettore attivo e passivo	14
Art. 60 - Convocazione del corpo elettorale.....	14
Art. 61- Votazioni.....	14
Art. 62 - Proclamazione dell’eletto e nomina.....	14
CAPO IV - IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA	14
Art. 63 – Composizione	14
CAPO V - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	14
Art. 64 – Elezione del Presidente.....	14
Art. 65 – Composizione del Consiglio	15
Art. 66 - Elezione delle componenti del Consiglio.....	15
Art. 67 - Proclamazione degli eletti	15
Art. 68 - Durata della carica.....	16



CAPO VI - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO	16
Art. 69 - Elettorato attivo e passivo.....	16
Art. 70 – Procedura elettorale e nomina.....	16
CAPO VII - IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.....	16
Art. 71 – Ambito di applicazione	16
Art. 72 - Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione.....	16
CAPO VIII - IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.....	17
Art. 73 – Composizione	17
Art. 74 – Elettorato attivo e passivo.....	17
Art. 75 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni	17
Art. 76 - Proclamazione degli eletti	17
Art. 77 – Durata della carica	17
TITOLO VII - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI E DEGLI SPECIALIZZANDI	18
Art. 78 – Definizione, composizione ed elettorato delle rappresentanze degli studenti e degli specializzandi... ..	18
Art. 79 - Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione	18
Art. 80 - Convocazione del corpo elettorale.....	18
Art. 81 - Commissione Elettorale Centrale	19
Art. 82 - Liste elettorali.....	19
Art. 83 - Candidature	19
Art. 84 - Presentatori	19
Art. 85 - Sottoscrizioni	20
Art. 86 - Numerazione delle liste.....	20
Art. 87 - Propaganda elettorale.....	20
Art. 88 - Manifesto elettorale.....	20
Art. 89 - Seggi elettorali.....	20
Art. 90 - Rappresentanti di lista presso i seggi	21
Art. 91 - Svolgimento e orario delle votazioni.....	21
Art. 92 - Ammissione degli elettori al voto.....	21
Art. 93 - Operazioni di voto	21
Art. 94 - Operazioni di scrutinio	21
Art. 95 - Quorum per la validità delle elezioni	22
Art. 96 - Collazione dei voti	22
Art. 97 - Proclamazione degli eletti	22



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina il funzionamento, le modalità di elezione degli organi e degli organismi di Ateneo; le disposizioni relative alla costituzione e all'organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento quadro delle strutture accademiche.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento quadro, possono essere stabilite dai Regolamenti delle singole strutture.
3. In caso di contrasto, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti dell'Ateneo, sia precedenti che successivi, ad eccezione del Regolamento didattico d'Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza che costituiscono fonti di pari grado.
4. Per Statuto si intende lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I – IL SENATO ACCADEMICO

Art. 2 – Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Rettore presiede il Senato accademico e lo convoca tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, specificando il punto o i punti da trattare. In tal caso, il Rettore convoca il Senato accademico per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Rettore.
4. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Rettore ed il segretario siano presenti nella sede.
2. Il Rettore è sostituito dal Prorettore Vicario in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione anticipata dalla carica il Rettore è sostituito dal Decano.
3. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore generale.
5. Le sedute non sono pubbliche; il Rettore può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 4 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Senato accademico ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 5 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Rettore dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.



3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

Art. 6 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.

1. Il Rettore, a mezzo dell'ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Senato accademico la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla consistenza del materiale e alla rilevanza dell'argomento da trattare in seduta.
2. I componenti del Senato accademico hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture dell'Università, purché attinenti al loro mandato e con l'esclusivo fine di utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Convocazione e ordine del giorno

1. Il Rettore presiede e convoca il Consiglio di amministrazione tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, specificando il punto o i punti da trattare. In tal caso il Rettore convoca il Consiglio per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Rettore.
4. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Rettore ed il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
2. Il Rettore del Consiglio di amministrazione è sostituito dal Pro Rettore Vicario in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione anticipata dalla carica il Rettore è sostituito dal Decano.
3. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto ad uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore generale.
5. Le sedute non sono pubbliche; il Rettore può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 9 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di amministrazione ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 10 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Rettore dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

Art. 11 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.



1. Il Rettore, a mezzo dell'ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Consiglio di amministrazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla consistenza del materiale e alla rilevanza dell'argomento da trattare in seduta.
2. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture dell'Università, purché attinenti al loro mandato e con l'esclusivo fine di utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III- NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI E ORGANISMI DI ATENEIO

Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.
4. La presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'ordine del giorno.
5. La richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il collegio.

Art. 13 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
2. Il Presidente può convocare l'organo o organismo in seduta telematica mediante posta elettronica, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 16, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
3. Almeno due o tre riunioni all'anno devono essere svolte in modalità in presenza o audio e/o videoconferenza, tra le quali quelle relative all'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo.
4. In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e da regolamenti interni, da un componente indicato allo scopo dall'organo.
6. Ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'Organo non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
7. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
8. Tutti i componenti sono tenuti a mantenere una condotta tale da non danneggiare l'immagine dell'organo e non recare danno alla reputazione dell'istituzione, prestando particolare attenzione alle potenzialità lesive rappresentate da una scorretta comunicazione a mezzo web e/o social.
9. I componenti sono tenuti a garantire la presenza per l'intera durata della seduta. Coloro che abbandonino la seduta prima della conclusione sono tenuti, ove possibile, a darne previa comunicazione al Presidente e comunque a giustificare l'assenza.
10. Le sedute si svolgono con modalità e tempistiche idonee a garantire la massima partecipazione e l'eventuale supporto amministrativo da parte degli uffici competenti.
11. Le sedute non sono pubbliche, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 14 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività.



3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.
4. Ove non diversamente previsto o stabilito dalla relativa richiesta, i pareri vanno resi entro trenta giorni; decorso inutilmente detto termine il parere si ritiene acquisito come favorevole.

Art. 15 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

CAPO IV – RIUNIONE TELEMATICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

Art. 16 - Riunione telematica mediante posta elettronica

1. La deliberazione degli organi collegiali può avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale come strumento di partecipazione alla riunione telematica su materie per le quali:
 - a) non sia necessaria una discussione collegiale in presenza;
 - b) la discussione sia già avvenuta in sedute precedenti.
2. Nella convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, l'orario di inizio e di fine della riunione telematica, l'ordine del giorno e la modalità di inoltro del voto/parere da parte dei partecipanti alla riunione che potrà avvenire secondo le modalità indicate dal Presidente. Dalla documentazione inviata ai componenti deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.
3. Sarà ritenuto valido il parere/voto dei partecipanti inviato unicamente nell'intervallo temporale compreso tra l'ora di inizio e di fine della riunione telematica.
4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come assenza. I componenti possono aggiungere al voto eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione.
5. Le decisioni adottate nella riunione telematica hanno effetto immediato. Al termine della seduta telematica il Presidente invia l'esito della seduta o tramite la funzione "rispondi a tutti" o come diversamente indicato dal Presidente.
6. Il verbale della riunione telematica sarà posto in approvazione nell'adunanza successiva.

TITOLO III - CENTRI

CAPO I – CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E DI SERVIZIO ACCADEMICI

Art. 17 – Norme generali

1. I Centri interdipartimentali di Ricerca e di Servizio sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, per le finalità di cui agli art. 40 e 41 dello Statuto di Ateneo.
2. La costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca è proposta dai Dipartimenti interessati, sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio necessarie per l'avvio dell'attività, nonché le modalità di valutazione dell'attività del Centro.
3. La costituzione di un Centro Interdipartimentale di Servizi accademico avviene sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio necessarie per l'avvio dell'attività, nonché le modalità di valutazione dell'attività del Centro.

Art. 18 – Organi del Centro

1. Gli Organi dei Centri sono:
 - a) Il Presidente o laddove non previsto il Direttore;
 - b) Il Consiglio Direttivo;



2. Le norme di designazione e composizione, le funzioni, nonché le modalità di funzionamento degli organi sono stabilite dai singoli Regolamenti dei Centri da approvarsi ai sensi dello Statuto di Ateneo, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

TITOLO IV - NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ATENEIO

Art. 19 - Indizione delle elezioni

1. Ove non diversamente indicato, l'Organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.
2. Nel caso in cui l'indizione delle elezioni spetti al Decano e questi si trovi nell'impossibilità di esercitare la sua funzione, questi è sostituito dal professore ordinario più anziano nel ruolo.
3. Qualora vi sia un ritardo superiore ai venti giorni nella designazione o elezione di componenti, l'Organo collegiale è validamente costituito qualora siano stati designati o eletti almeno due terzi dei componenti.
4. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono.

Art. 20 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. Se non diversamente indicato, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità da parte di un componente di un Organo collegiale, si procede ad elezioni suppletive.
3. La rinuncia, le dimissioni, la cessazione dalla qualifica o la perdita dei requisiti di eleggibilità in un Organo monocratico, comportano la decadenza dall'ufficio e l'indizione di nuove elezioni.
4. Le dimissioni devono essere presentate al presidente del relativo organo collegiale o, nel caso questi rivesta detta carica, al Rettore ed hanno effetto immediato con decorrenza dalla data della consegna.

Art. 21- Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta inoltre ai professori o ricercatori di altre università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.
3. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del professore o del ricercatore dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.
4. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.
5. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, per la durata della sanzione, gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che si trovino cautelativamente sospesi in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a loro carico.
7. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

Art. 22 - Espressione del voto

1. Ove non diversamente indicato, nel caso in cui debba essere eletto più di un rappresentante ogni avente diritto



al voto può votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto dal Titolo VII per quanto concerne le rappresentanze studentesche e dal Titolo V Capo I, per quanto concerne l'elezione del Rettore.

3. Nel caso in cui la procedura elettorale preveda la presentazione di formali candidature, i voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati sono considerati nulli.

Art. 23 - Liste degli elettori

1. Per le elezioni del Rettore e del Senato Accademico, nonché per le elezioni studentesche, le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione Centrale e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo almeno trenta giorni prima della data della prima votazione. Per le restanti elezioni le liste degli elettori sono compilate a cura delle rispettive strutture, previo vaglio da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale, che decide immediatamente sull'ammissione al voto.

Art. 24 – Commissione Elettorale e Seggi elettorali

1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'Organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale, ove prevista, e dei seggi elettorali.

2. Se non diversamente indicato:

a) la Commissione Elettorale si compone del Presidente, scelto tra i docenti, e di quattro componenti rappresentativi del corpo elettorale di cui uno con funzioni di Segretario, scelti tra il personale docente o tecnico amministrativo. Il Presidente della Commissione Elettorale designa il Vice Presidente;

b) ogni seggio si compone del Presidente, scelto tra i docenti, e di due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, scelti tra il personale docente o tecnico amministrativo. Il Presidente del seggio designa il Vice Presidente tra gli scrutatori.

3. La Commissione Elettorale ed i seggi operano validamente con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Qualora un componente della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale si candidi per un Organo monocratico, questo viene sostituito, fino alla conclusione della procedura elettorale, con un componente supplente della Commissione o del Seggio. Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

5. L'Organo competente ad indire le elezioni fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 25 – Voto con modalità informatiche

1. L'Organo competente ad indire le elezioni può disporre che la votazione si svolga esclusivamente con modalità informatiche, secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 26 – Incompatibilità e rieleggibilità

1. Il regime delle incompatibilità delle cariche e della rieleggibilità è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dall'art. 61 dello Statuto.

Art. 27 - Termini

1. Qualora un termine previsto nel presente Regolamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Art. 28 – Limiti numerici

1. Se non diversamente indicato, l'eventuale arrotondamento di limiti numerici avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.



TITOLO V - ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I – IL RETTORE

Art. 29 - Elettorato passivo

1. Il Rettore viene eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di attestata competenza gestionale, che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, e dura in carica per un unico mandato di sei anni accademici, non rinnovabile.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Art. 30 - Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i docenti, nonché dagli studenti e dagli specializzandi che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Scuole ove costituite.
2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che ha esercitato il diritto di voto.
3. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

Art. 31 – Indizione delle elezioni

1. Centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione nel quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, il Decano dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione per una data compresa tra il quarantesimo e il novantesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata.
3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:
 - a) fissata la data oltre che della prima votazione, anche delle eventuali seconda, terza e quarta votazione; in ogni caso tra la prima e la quarta votazione non possono intercorrere più di quindici giorni;
 - b) nominata la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 componenti, rappresentativi dell'intero corpo elettorale, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature. Il Decano designa il Presidente della Commissione fra i professori ordinari. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa;
 - c) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
 - d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve essere non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
 - e) convocata l'Assemblea di Ateneo per l'illustrazione pubblica delle candidature, dei programmi ed il dibattito fra i candidati, moderato dal Decano, da tenersi non meno di cinque e non più di quindici giorni prima della data della prima votazione.

Art. 32 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto corredata da un programma e dal curriculum vitae, che include la documentazione del profilo scientifico e della competenza gestionale acquisita.
2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione controlla che le candidature siano state validamente presentate e ne decreta l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono



essere motivate.

4. Esaurita la fase del controllo, la Commissione dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
5. I candidati, la cui candidatura sia stata dichiarata validamente presentata, avranno la possibilità di illustrare pubblicamente la candidatura ed il programma nella Assemblea di Ateneo convocata con lo stesso decreto di indizione delle elezioni.
6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.
7. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
8. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.

Art. 33 – Votazioni e proclamazione

1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede, in quarta votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
2. Gli eventuali resti sono arrotondati per difetto.
3. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze previste dal comma 1, il Decano indice nuove elezioni con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione in una data successiva di non meno di sessanta e non più di novanta giorni successivi a quella in cui ha avuto luogo l'ultima votazione con esito negativo.
4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al corpo elettorale mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo sessennio.

Art. 34 – Mozione di sfiducia

1. Entro i cinque giorni successivi alla approvazione, da parte del Senato Accademico, della proposta di mozione di sfiducia al Rettore, il Decano, con proprio decreto, convoca il corpo elettorale per procedere alla votazione in merito alla mozione medesima. La votazione deve avvenire in una data compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno successivo alla convocazione.
2. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dell'art. 30 commi 2 e 3.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia è causa di immediata cessazione dall'ufficio.

CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO

Art. 35 - Composizione

1. Il Senato Accademico è costituito:
 - a) dal Rettore, che lo presiede;
 - b) da dodici Direttori di Dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi.
 - c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;



- d) da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
 - e) da cinque rappresentanti degli studenti e specializzandi eletti dall'intero corpo studentesco e dagli specializzandi, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato e uno in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di Specializzazione.
2. Per le elezioni dei componenti di cui alla lettera b) l'elettorato attivo è riservato a tutti i docenti dell'Ateneo e l'elettorato passivo ai soli Direttori dei Dipartimenti. L'elettore può esprimere **quattro** preferenze. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di Dipartimento fanno parte del Senato Accademico.
3. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti alla medesima macro area, suddivisi nelle due categorie di professori associati e ricercatori. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.
4. Le elezioni delle rappresentanze elettive del Senato Accademico si svolgono contemporaneamente, ad eccezione della rappresentanza di cui alla lettera e) del primo comma, il cui rinnovo è disciplinato dal Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 36 – Indizione delle elezioni

1. Novanta giorni prima della scadenza della carica dei componenti elettivi del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto di indizione delle elezioni di cui ordina l'immediata pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.
2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 75 giorni e di non più di 80 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. Fatta eccezione per la componente studentesca il cui rinnovo avviene ogni due anni ai sensi di quanto previsto dal successivo Titolo VII, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale per la votazione per una data compresa tra il ventesimo ed il trentesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata.
4. Con il decreto di indizione delle elezioni, il Rettore provvede a:
 - a) costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 24 del presente Regolamento, indicandone le sedi, nonché l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) costituire la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 componenti, rappresentativi dell'intero corpo elettorale e delle macroaree scientifico-disciplinari, indicando l'Ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede; il Rettore, all'atto della costituzione della Commissione, designa il Presidente scegliendolo fra i professori ordinari; il Segretario della Commissione è designato dal Presidente che lo sceglie fra i componenti della Commissione stessa;
 - c) indicare il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve coincidere con il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 37 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di componente del Senato Accademico deve essere presentata per iscritto corredata dal curriculum vitae.
2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed esaurita la fase del controllo, la Commissione dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate.
4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.

Art. 38 – Assenza di candidature o candidature in numero inferiore ai rappresentanti da eleggere



1. Nel caso di assenza di candidature o di candidature in numero inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, il Rettore avvia una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione entro i trenta giorni successivi alla data originariamente fissata per la prima votazione.

Art. 39 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica

1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti del Senato Accademico di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 35 si procede a nuove elezioni per la sostituzione del relativo componente mediante l'attivazione di una nuova procedura con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 36 e seguenti.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 35, subentra il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 79 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il componente del Senato Accademico che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, deve produrre le eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dall'ultima assenza. Decorso inutilmente detto termine o qualora le giustificazioni addotte non risultassero idonee, il Rettore dispone, con proprio decreto, la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 40 – Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo.

2. Gli eletti entrano a far parte del Senato Accademico con l'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Senato Accademico immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) da cinque componenti interni all'Ateneo;
- c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;
- d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, come disciplinato dal Titolo IX del presente Regolamento.

Art. 42 – Avvio della procedura

1. Il primo giorno dell'anno accademico di inizio del mandato, il Senato Accademico, su convocazione del Rettore, si riunisce per approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo e costituisce la Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il procedimento per la individuazione dei componenti ha avvio con la pubblicazione dell'avviso mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.

3. L'avviso di cui al precedente comma viene emanato con decreto del Rettore, il giorno successivo alla approvazione da parte del Senato Accademico.

4. Il pubblico avviso contiene:

- a) l'oggetto dell'incarico e l'eventuale indennità;
- b) il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le candidature, che non può essere inferiore a 7 né superiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
- c) il profilo richiesto, che deve prevedere che il candidato possieda una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; per i componenti esterni, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale;



- d) l'indicazione che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto, i consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 44 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 43 – Commissione per la valutazione delle candidature

1. La Commissione è costituita dal Rettore, che la presiede, e da otto componenti almeno la metà dei quali esperti esterni al Senato. La designazione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie.
2. Il Segretario della Commissione viene designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa.

Art. 44 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica

1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 41, il Senato Accademico procede alla sostituzione mediante l'attivazione di una nuova procedura con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 42 e 43, nominando una nuova Commissione per la valutazione delle candidature.
2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 41, subentra il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 79 comma 2 del presente Regolamento.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, deve produrre le eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dall'ultima assenza. Decorso inutilmente detto termine o qualora le giustificazioni addotte non risultassero idonee, il Rettore dispone, con proprio decreto, la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi. L'assenza si intende giustificata solo in caso di eventi straordinari o imprevedibili.

Art. 45 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione trasmette ai componenti del Senato Accademico una relazione con le valutazioni espresse sulle candidature pervenute; il Senato Accademico, convocato dal Rettore per una data compresa fra il quinto ed il settimo giorno successivo alla data di trasmissione della relazione, esamina la relazione della Commissione e con deliberazione motivata, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 41 comma 1 lettere b) e c) dello Statuto, garantendo per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica immediatamente.
3. Nel caso di nomina conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, il consigliere entra in carica immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.

TITOLO VI - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE

CAPO I - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Art. 46 – Elettorato passivo

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico, afferenti al Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 22 comma 2 del presente Regolamento.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Art. 47 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.



Art. 48 – Convocazione del corpo elettorale

1. Centotrenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e, nel caso di nuovo Dipartimento, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione nel venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale.
2. In caso di dimissione del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio di Dipartimento o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:
 - a) fissata la data e l'orario della prima votazione e delle eventuali successive seconda e terza votazione; tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di 10 giorni;
 - b) nominata la Commissione Elettorale, che deve essere costituita dal Decano, con funzioni di Presidente, e da due scrutatori, designati dal Decano stesso tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
 - c) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
 - d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che dovrà essere non inferiore a 8 giorni e non superiore a 14 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
 - e) convocata una seduta del Consiglio di Dipartimento, da tenersi non meno di 3 e non più di 10 giorni prima della data della prima votazione, nel corso della quale avviene la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione, nonché il dibattito fra i candidati moderato dal medesimo Decano.

Art. 49 - Commissione elettorale

1. È compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

Art. 50 - Presentazione candidature

1. La candidatura all'elezione di Direttore deve essere corredata da un programma e dal curriculum vitae, che include la documentazione del profilo scientifico del candidato.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed esaurita la fase del controllo, il Presidente della Commissione Elettorale rende immediatamente noto, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web del Dipartimento, l'elenco delle candidature che siano state dichiarate validamente presentate.
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.

Art. 51 - Votazioni

1. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
2. Nel caso di assenza di candidature da parte di professori ordinari di ruolo o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 22 comma 2 del presente Regolamento, il Decano avvia immediatamente una nuova procedura elettorale, con la medesima tempistica di cui agli artt. 48 e seguenti, con la possibilità di presentazione di nuove candidature anche da parte dei professori associati.

Art. 52 - Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della Commissione



Elettorale, nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.

Art. 53 - Incompatibilità

1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di Scuola e componente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 54 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- b) dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono;
- c) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico amministrativo pari a un terzo del medesimo personale e, comunque, non superiore al 15% dei professori di ruolo e dei ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;
- d) da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
- e) dal segretario del Dipartimento.

2. L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è disciplinata dal Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 55 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, ad eccezione del Segretario di Dipartimento, cui spetta solo l'elettorato attivo.

Art. 56 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il Direttore di Dipartimento convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore di Dipartimento deve indicare il numero di rappresentanti da eleggere e provvedere alla designazione di uno scrutatore, scelto tra i componenti del Consiglio che non hanno l'elettorato attivo, che si affianchi al Segretario di Dipartimento e a lui stesso nello svolgimento delle operazioni di voto.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Direttore di Dipartimento procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Nel caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso in una data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.

Art. 57 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio anche a tempo determinato e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

2. Gli eletti entrano a far parte del Consiglio di Dipartimento con l'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Consiglio di Dipartimento immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri rappresentanti.



Art. 58 – Durata della carica

1. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica per tre anni accademici.

CAPO III - IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA

Art. 59 – Elettorato attivo e passivo

1. Il Presidente della Scuola viene eletto dai componenti del Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati.

Art. 60 - Convocazione del corpo elettorale

1. Il primo giorno immediatamente successivo alla scadenza del mandato del Presidente della Scuola in carica e, nel caso di nuova Scuola, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del Consiglio della Scuola, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. La seduta del Consiglio, per la prima votazione, deve essere convocata per una data successiva di non meno di 7 giorni e non più di 15 giorni dall'invio, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date delle eventuali seconda e terza votazione.

2. In caso di dimissione del Presidente della Scuola o di anticipata cessazione dalla carica per altre ragioni la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Scuola o dalla cessazione dalla carica per altre ragioni.

Art. 61- Votazioni

1. Il Presidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Scuola. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Art. 62 - Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della Commissione Elettorale, nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Scuola assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.

CAPO IV - IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

Art. 63 – Composizione

1. Il Consiglio della Scuola è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
- c) dai Presidenti dei Collegi Didattici;
- d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti del Consiglio e, comunque, non inferiore a due.

2. L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma è disciplinata dal Titolo VII del presente Regolamento.

CAPO V - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 64 – Elezione del Presidente



1. Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia viene eletto tra i professori ordinari incardinati nei Dipartimenti afferenti alla macro area scienze della vita e della salute che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.
3. Per l'elezione del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia valgono, quando applicabili, le stesse norme previste dal Titolo V – Capo III "Presidente della Scuola" del presente Regolamento.

Art. 65 – Composizione del Consiglio

1. La composizione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, prevede:
 - a) il Presidente;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;
 - c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola;
 - d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle tre diverse aree;
 - e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
 - f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
 - g) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
 - h) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea afferenti alla Scuola;
 - i) due Professori Associati e due Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Scuola.

Art. 66 - Elezione delle componenti del Consiglio

1. Il Decano dei professori ordinari della Scuola di Medicina e Chirurgia, almeno 90 giorni prima della scadenza della rappresentanza elettiva di cui al precedente articolo 65 lettera h), dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto; l'elezione della componente studentesca avviene contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche come disciplinata dal Titolo VII del presente Regolamento.
2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 15 giorni e di non più di 30 giorni alla emanazione del decreto.
3. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Decano della Scuola di Medicina e Chirurgia procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Scuola o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
4. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Decano provvede a:
 - a. costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento, indicandone le sedi, nonché l'orario di apertura e di chiusura;
 - b. costituire la Commissione Elettorale composta dal Decano, con funzioni di Presidente, e da non meno di 2 e non più di 4 componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale, indicando l'ufficio in cui ha la propria sede; Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa.
5. È compito della Commissione Elettorale compilare le liste elettorali, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibera in via definitiva.

Art. 67 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Gli eletti entrano a far parte del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia con l'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia immediatamente e la scadenza del suo mandato coincide con quella degli altri rappresentanti.



Art. 68 - Durata della carica

Le rappresentanze elettive del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia durano in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica un biennio accademico.

CAPO VI - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO

Art. 69 - Elettorato attivo e passivo

1. Il Presidente del Collegio Didattico viene eletto tra i professori ordinari di ruolo dello stesso, in possesso di esperienza nell'ambito dell'organizzazione e dell'assicurazione della qualità delle attività didattiche, afferenti al Dipartimento che ha istituito il Collegio o ad uno dei Dipartimenti della Scuola che ha istituito il Collegio. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati, in possesso della medesima esperienza. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 22 comma 2 del presente Regolamento.
2. L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Collegio Didattico.
3. Il Presidente del Collegio Didattico dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 70 – Procedura elettorale e nomina

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei professori di ruolo del Collegio Didattico convoca un'assemblea straordinaria del Collegio Didattico per una data non inferiore a 60 e non superiore a 75 giorni dalla data di convocazione per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio.
2. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e designa due scrutatori tra i componenti del Collegio Didattico che non risultino candidati. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista.
3. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione, assoluta dei votanti in seconda votazione, ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero più alto di consensi) viene proclamato eletto dal Decano, che trasmette l'esito al Rettore per il decreto di nomina. Il candidato eletto assume la carica all'inizio dell'anno accademico.
4. In caso di dimissione del Presidente del Collegio Didattico, di anticipata cessazione dalla carica o di Collegio Didattico di nuova attivazione, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. L'assemblea straordinaria di cui al comma 1 dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente del Collegio Didattico assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.

CAPO VII - IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 71 – Ambito di applicazione

1. La Scuola di specializzazione per le professioni legali resta regolata dalla speciale disciplina vigente in materia.

Art. 72 - Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il Direttore della scuola di specializzazione è eletto tra i professori ordinari di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, Il Direttore della Scuola di specializzazione non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi nell'ipotesi in cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione sia composto da almeno un altro professore ordinario eleggibile alla carica di Direttore della Scuola di Specializzazione. In caso di indisponibilità o di ineleggibilità dei professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo per la direzione della Scuola spetta anche ai professori associati.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.
4. Salve le previsioni di cui ai precedenti commi, per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione valgono le stesse norme previste dall'art. 69 e seguenti del presente Regolamento in materia Regolamento in



materia di elezione del Presidente del Collegio Didattico.

5. Rimane comunque fermo che la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente all'Università degli Studi di Verona. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola appartenente all'Università degli Studi di Verona.

CAPO VIII - IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 73 – Composizione

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Direttore;
 - b) da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo;
 - c) dai docenti a contratto;
 - d) da una rappresentanza degli specializzandi pari al 10% degli iscritti alla Scuola garantendo comunque almeno un rappresentante per ogni anno di corso e non superando il massimo di 10 rappresentanti.
2. Per docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma si intendono tutti i docenti i quali, secondo la legislazione vigente, sono componenti di diritto del Consiglio della Scuola.

Art. 74 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 73 lettera d) spetta a tutti gli specializzandi della Scuola di Specializzazione.

Art. 75 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti degli specializzandi il Direttore della Scuola convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, una Assemblea Straordinaria degli Specializzandi della Scuola per procedere alla elezione dei loro rappresentanti per il successivo triennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore della Scuola provvede alla designazione di due scrutatori, scelti tra i componenti del Consiglio della Scuola che non hanno l'elettorato attivo.
2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Direttore della Scuola procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute e rispettando la composizione prevista dall'art. 73, comma 1 lettera d), del presente regolamento. Nel caso in cui ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Scuola o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Nel caso di istituzione di una nuova Scuola di Specializzazione, il Decano della Scuola convoca l'Assemblea Straordinaria degli Specializzandi della Scuola per procedere alla elezione dei loro rappresentanti in una data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.

Art. 76 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità anagrafica.
2. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio della Scuola con l'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra immediatamente a far parte del Consiglio della Scuola e il suo mandato scade in coincidenza con quello degli altri rappresentanti.

Art. 77 – Durata della carica

1. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica tre anni accademici.



TITOLO VII - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI E DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 78 – Definizione, composizione ed elettorato delle rappresentanze degli studenti e degli specializzandi

1. Gli studenti dell'Università di Verona eleggono le proprie rappresentanze nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio della Scuola, Collegio Didattico e Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Gli specializzandi dell'Università di Verona eleggono le proprie rappresentanze nel Senato Accademico, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento e Consiglio della Scuola.
3. La rappresentanza nel Senato Accademico è composta da un numero di membri pari a cinque così suddivisi:
 - a) due rappresentanti eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, nel loro ambito;
 - b) un rappresentante eletto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, nel loro ambito;
 - c) un rappresentante eletto da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nel loro ambito;
 - d) un rappresentante eletto da tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione, nel loro ambito.
4. La rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione è composta da due studenti ed è eletta dall'intero corpo studentesco.
5. La rappresentanza elettiva nel Consiglio degli Studenti è composta da:
 - a) un rappresentante per ogni Dipartimento o Scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a 4000.
 - b) due studenti iscritti ai corsi di dottorato eletti nel loro ambito;
 - c) due studenti iscritti alle scuole di specializzazione eletti nel loro ambito.
6. La rappresentanza nei Consigli di Dipartimento è composta da:
 - a) tre studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, nel loro ambito;
 - b) uno studente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nel loro ambito;
 - c) uno specializzando eletto dagli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento, nel loro ambito.Nel caso in cui sia costituita una Scuola, gli studenti eleggono le loro rappresentanze all'interno del Consiglio della Scuola e non all'interno del Consiglio di Dipartimento.
7. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio della Scuola, eletta dagli iscritti ai corsi di studio da essa coordinati, è pari al 15% dei componenti del rispettivo Consiglio e, comunque, non inferiore a due.
8. La rappresentanza degli studenti nei Collegi Didattici istituiti all'interno di un Dipartimento o di una Scuola è pari a tre studenti nei Collegi fino a mille iscritti, cinque studenti oltre i mille iscritti e fino ai duemila e sette studenti oltre i duemila iscritti. Detta rappresentanza viene eletta dagli iscritti ai corsi di studio coordinati dai singoli collegi, nel loro ambito.
9. La rappresentanza elettiva nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività è composta da due studenti eletti dall'intero corpo studentesco.
10. Possono essere eletti per non più di due volte consecutive gli studenti e gli specializzandi regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo ed alle Scuole di Specializzazione, che godano dei diritti politici.

Art. 79 - Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione

1. I rappresentanti degli studenti e degli specializzandi di cui al precedente articolo 78 durano in carica due anni accademici.
2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti o degli specializzandi, subentra il primo dei non eletti candidatosi per il medesimo Organo ed appartenente alla medesima lista studentesca del componente da sostituire. In caso di esaurimento dei nominativi compresi nella lista di cui sopra, il seggio vacante viene attribuito secondo le modalità indicate al successivo art. 96 comma 5.

Art. 80 - Convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti e degli specializzandi di cui all'art. 78 sono indette contestualmente, ogni due anni dal Rettore sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo, nonché



mediante affissione di manifesti presso tutti i Dipartimenti e tutte le Scuole, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

3. Il decreto rettorale, in conformità con lo Statuto ed il presente Regolamento, indica: le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna votazione; i requisiti richiesti per l'esercizio di voto; le modalità e la scadenza di presentazione delle liste ed i requisiti richiesti; il numero complessivo degli studenti iscritti all'Ateneo suddivisi per Dipartimento, Scuola, Collegio Didattico, corso di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; il numero complessivo degli specializzandi suddivisi per Dipartimento e Scuole di Specializzazione; il numero di preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione; la composizione e la sede della Commissione Elettorale Centrale; la sede dell'Ufficio Elettorale; il calendario delle votazioni.

Art. 81 - Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è costituita da non meno di cinque e non più di sette componenti designati tra il personale docente, tecnico amministrativo e gli studenti dell'Ateneo. La rappresentanza studentesca non può superare l'unità.

2. La Commissione è presieduta da un professore ordinario designato, all'atto della costituzione della Commissione stessa, dal Rettore. Il vicepresidente e il Segretario della Commissione sono scelti dal Presidente tra i componenti della Commissione.

3. Il rappresentante degli studenti è designato, da parte del Rettore, su proposta del Consiglio degli Studenti tra tutti gli studenti che godano di diritti politici. Egli non può candidarsi, pena la decadenza, né presentare una lista, pena l'annullamento della firma.

4. La Commissione Elettorale Centrale si avvale dell'Ufficio Elettorale dell'Ateneo diretto da un funzionario designato dal Rettore.

Art. 82 - Liste elettorali

1. Le liste degli elettori, distinti per Dipartimenti, Scuole, Collegi Didattici e corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, sono rese pubbliche, almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nel sito web di Ateneo e sono depositate presso l'Ufficio Elettorale.

2. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste può ottenere dall'Ufficio Elettorale un certificato di ammissione al voto fino alla chiusura delle votazioni.

3. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale.

Art. 83 - Candidature

1. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, devono essere presentate entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni e devono essere accompagnate dalle firme dei presentatori.

2. I componenti di tali liste possono essere in numero variabile tra uno e il doppio degli eligendi.

3. Il rappresentante ufficiale di ciascuna lista è il primo presentatore, che effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista.

4. Qualora la denominazione, la sigla o il simbolo di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

Art. 84 - Presentatori

1. La presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta da studenti e specializzandi iscritti nelle liste elettorali dell'Ateneo, in numero non inferiore a:

a) 50 per l'elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione;

b) 50 per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze in Senato Accademico di cui alle lettere a) e b) dell'art. 78 comma 2 del presente Regolamento e 20 per le rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 78 comma 2 del presente Regolamento;

c) 15 per l'elezione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi nel Consiglio degli



Studenti;

- d) 5 per l'elezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento;
 - e) 10 per l'elezione delle rappresentanze:
 - I) degli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale per ciascun Dipartimento e per ciascuna Scuola, nel Consiglio degli Studenti;
 - II) degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nei Consigli di Dipartimento;
 - III) degli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale e degli specializzandi nei Consigli delle Scuole;
 - IV) degli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nei Collegi Didattici con più di 75 iscritti. Al di sotto di tale numero di iscritti, non vi è l'obbligo di fare sottoscrivere le liste dei candidati.
Il limite di 10 sottoscrizioni viene aumentato di 5 unità ogni cinquecento iscritti in più rispetto al numero di mille fino ad un massimo di 30 unità.
 - f) 50 per l'elezione della rappresentanza nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per lo stesso tipo di elezione.

Art. 85 - Sottoscrizioni

- 1. I candidati e i loro presentatori debbono essere indicati mediante nome, cognome, data di nascita, Dipartimento o Scuola, Collegio Didattico con più di mille studenti, corso di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, numero di matricola.
- 2. La dichiarazione di accettazione di candidatura e di presentazione deve essere sottoscritta davanti ai funzionari dell'Ufficio Elettorale, i quali accertano il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei documenti universitari esibiti dagli interessati. L'autenticazione delle firme può essere fatta anche secondo altre forme previste dalla legge.
- 3. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale controllare la regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di presentazione e decidere sui ricorsi presentati. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; qualora il numero di presentatori sia inferiore al numero richiesto la lista è considerata nulla.

Art. 86 - Numerazione delle liste

- 1. La Commissione Elettorale Centrale attribuisce a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della lista per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, mantenendo la stessa numerazione anche per le votazioni degli altri organi o strutture; le liste non presenti per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono ordinate con numerazione successiva alla precedente in relazione al numero di presenze nelle diverse elezioni e, a parità di presenze, in relazione all'ordine di presentazione.

Art. 87 - Propaganda elettorale

- 1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.
- 2. La propaganda elettorale è attività riservata agli studenti ed agli specializzandi.
- 3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore riserva alle liste eguali spazi per le affissioni all'interno dell'Università e pone a disposizione delle stesse le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
- 4. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 88 - Manifesto elettorale

- 1. Almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore rende noti, mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo e l'affissione di manifesti presso ciascun Dipartimento e Scuola, le candidature per ciascuna elezione, l'ubicazione e l'orario di apertura dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.

Art. 89 - Seggi elettorali



1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo il Rettore costituisce, con proprio decreto, i seggi elettorali in ragione di non più di tremila elettori per ciascun seggio; l'ubicazione dei seggi deve tenere conto delle aree di frequenza in modo da agevolare la partecipazione al voto.
2. Ogni seggio si compone del Presidente designato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo, di tre scrutatori designati dal Rettore tra il personale docente e tecnico amministrativo e da un Segretario designato dal Rettore tra il personale tecnico amministrativo. Il Presidente del seggio designa il vice presidente tra gli scrutatori.
3. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del vice presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Rettore fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio, che non possono essere in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 90 - Rappresentanti di lista presso i seggi

1. I presentatori di lista di cui al precedente art. 84 possono designare, almeno cinque giorni prima delle votazioni, mediante dichiarazione depositata all'Ufficio Elettorale, un elettore quale rappresentante per assistere alle operazioni elettorali, fino ad un massimo di uno per seggio.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 91 - Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in due o tre giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il decreto di indizione.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal decreto di indizione che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Le operazioni preliminari relative alla costituzione del seggio iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Art. 92 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti e gli specializzandi iscritti alle liste degli elettori nonché coloro i quali, non compresi per qualsiasi motivo in dette liste, abbiano ottenuto dall'Ufficio Elettorale un certificato di ammissione al voto.
2. Il riconoscimento dell'elettore avviene tramite l'esibizione del libretto universitario o della tessera di riconoscimento universitaria o di altro idoneo documento di riconoscimento.
3. Della avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori mediante sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Art. 93 - Operazioni di voto

1. Il voto è espresso mediante l'indicazione, sulla scheda fornita dal seggio, del numero o denominazione della lista prescelta e delle preferenze. L'elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero degli eligendi.
2. Il voto è personale e segreto. La segretezza del voto è assicurata mediante l'allestimento di cabine che assicurino l'isolamento dell'elettore. All'esterno delle cabine è affisso il manifesto elettorale di cui all'art. 88 del presente Regolamento.
3. Gli elettori che necessitano di assistenza possono farsi accompagnare in cabina da un altro elettore da essi prescelto. La necessità di assistenza, qualora non evidente, dovrà essere documentata da un certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

Art. 94 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. Lo scrutinio viene effettuato secondo le istruzioni fornite dal Rettore.
3. Una volta concluse le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio invia alla Commissione Elettorale Centrale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate.



Art. 95 - Quorum per la validità delle elezioni

1. La votazione comporta l'elezione di tutti i rappresentanti quando alla stessa ha partecipato almeno il 15% degli aventi diritto.
2. La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti è inferiore al quorum indicato nel precedente comma. In tal caso, fatta eccezione per i rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli delle Scuole, il numero dei rappresentanti è proporzionalmente ridotto fino ad un minimo di due.
3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli Organi interessati.

Art. 96 - Collazione dei voti

1. La Commissione Elettorale Centrale si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. Sulla base dei verbali di ciascun seggio la Commissione:
 - a) accerta preliminarmente il numero dei votanti;
 - b) somma i voti assegnati a ciascuna lista;
 - c) decide sui reclami;
 - d) somma o detrae i voti convalidati o annullati.
3. Il numero totale dei voti validi viene quindi diviso per il numero dei rappresentanti da eleggere: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti rappresentanti quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i rappresentanti siano stati attribuiti, i rappresentanti residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di resti il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il minor numero di rappresentanti o nessun rappresentante.
4. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono proclamati eletti nell'ordine fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze prevale lo studente accademicamente più giovane, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
5. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, il seggio vacante è attribuito alle liste escluse dall'attribuzione dei seggi, in base ai risultati elettorali ottenuti e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo; in caso di parità tra liste mediante sorteggio.
6. terminate le operazioni precedenti la Commissione Elettorale Centrale pubblica immediatamente mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo i risultati delle elezioni.

Art. 97 - Proclamazione degli eletti

1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito web di Ateneo.